

Capo I

Art. 1) Il Segretario del Consiglio, in ordine all'ammissione al Collegio, per i richiedenti non iscritti ad Albi Professionali deve, prima della presentazione al Consiglio della domanda, istruire la pratica completandola con tutte le informazioni che il Presidente riterrà assumere d'Ufficio.

Art. 2) Il Consiglio del Collegio esamina le domande pervenute e delibera in merito, dando comunicazione per lettera all'interessato delle decisioni prese.

Capo II - CONSIGLIO DEL COLLEGIO

Art. 3) Il Presidente del Consiglio, oltre alle funzioni stabilite dallo Statuto, ha normalmente l'iniziativa delle attività del Collegio, che egli esplica in collaborazione con i Consiglieri, nominati a norma dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 4) Ai Consiglieri potranno essere affidate particolari mansioni che dovranno essere disimpegnate in conformità delle direttive impartite dal Consiglio, e di cui dovrà darsi relazione nelle adunanze periodiche e straordinarie del Consiglio stesso.

Art. 5) Ogni Consigliere che sia nell'impossibilità di partecipare ad una adunanza, dovrà darne tempestivo avviso al Presidente del Collegio; qualora risulti assente per 3 (tre) volte consecutive senza giustificato motivo, verrà considerato dimissionario.

Art. 6) Il Consiglio si riunisce su comunicazione scritta del Presidente, riportante l'ordine del giorno.

Art. 7) Il Consiglio nomina un Delegato per ciascun capoluogo delle Province della Toscana, Firenze esclusa, il quale tiene i rapporti con gli Iscritti della Provincia e con i Consiglieri del Collegio. I Delegati provinciali possono essere invitati dal Presidente a partecipare, con diritto a voto consultivo, alle sedute del Consiglio quando si discutano argomenti che li riguardano.

Capo III - SEZIONI PROFESSIONALI

Art. 8) In seno al Collegio sono costituite Sezioni Professionali regionali con lo scopo di tutelare i diritti e gli interessi degli Iscritti secondo le norme dettate dallo Statuto.

Art. 9) Sono costituite Sezioni Professionali per le quali il numero e la qualifica è stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio o di almeno 60 (sessanta) Iscritti. Ogni Socio può essere iscritto ad una sola Sezione Professionale scelta in relazione all'attività principale svolta. Attualmente le Sezioni professionali sono:

- 1) Sezione Ingegneri Liberi Professionisti;
- 2) Sezione Ingegneri Dirigenti e Impiegati di Aziende Private;
- 3) Sezione Ingegneri Dirigenti e Impiegati di Amministrazione di Stato;
- 4) Sezione Ingegneri Dirigenti e Impiegati di Enti;
- 5) Sezione Ingegneri Docenti.

Art. 10) La costituzione di una nuova Sezione Professionale è subordinata ad almeno una delle seguenti condizioni:
-presenza fra gli Iscritti del Collegio, indipendentemente dalla ripartizione provinciale, di almeno 60 (sessanta) appartenenti alla categoria di cui si intende costituire la Sezione Professionale;
-una motivata richiesta del Consiglio.

La delibera dell'Assemblea per la costituzione e cessazione di una Sezione professionale deve avvenire almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere del mandato triennale di ogni Consiglio e diviene operante in occasione delle elezioni del successivo Consiglio.

Art. 11) Alle Sezioni Professionali è consentita, nell'ambito dello Statuto del Collegio, la più ampia libertà di organizzazione e di funzionamento. I Capi Sezione dovranno riunire i Componenti la Sezione almeno ogni 2 (due) mesi e tenere informato il Consiglio delle attività delle rispettive Sezioni. Ogni rapporto ufficiale con i terzi o con altre Sezioni deve avvenire tramite il Consiglio stesso.

Capo IV - ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 12) La proclamazione dei risultati delle elezioni insieme alla organizzazione delle medesime spetta al Presidente del Consiglio uscente.

Art. 13) Il Collegio dei Sindaci Revisori ed il Collegio dei Provisori sono eletti dall'Assemblea nella riunione immediatamente seguente a quella delle elezioni del Consiglio.

Capo V - DESIGNAZIONE ED INCARICHI

Art. 14) Il Presidente interpella il Consiglio del Collegio in merito alla richiesta di amministrazioni pubbliche o private per il conferimento di incarichi professionali scegliendo i nominativi da un apposito elenco di specializzazioni.

Art. 15) A cura di apposita Commissione nominata dal Consiglio è compilato un elenco da aggiornarsi annualmente, degli Iscritti al Collegio con l'indicazione delle specifiche competenze individuali suddivise per categoria di specializzazioni. Ogni Iscritto non può figurare in più di 2 (due) categorie.

Art. 16) Il Consiglio del Collegio deve attribuire ad un Consigliere l'incarico di curatore degli elenchi di appartenenti alle Sezioni Professionali e dell'elenco degli Iscritti per categorie di specializzazioni professionali.

Art. 17) Il Consiglio del Collegio nomina, su proposta del Direttore della rivista sociale, i Componenti del Comitato di redazione, scegliendoli di preferenza tra i Soci del Collegio. Essi devono collaborare col Direttore della rivista provvedendo alla ricerca e alla selezione degli articoli. Per il Comitato di redazione deve essere tenuto a cura del Direttore di Redazione un registro dei verbali delle sedute.

Art. 18) Il Consiglio del Collegio nomina, su proposta del Presidente del Comitato Prezzi i Componenti del Comitato stesso. Ratifica, sentito il Presidente del Comitato, le nomine dei Rappresentanti degli Enti, Associazioni, Ordini eccetera, che ne fanno parte. Deve essere tenuto, a cura del Segretario del Comitato prezzi un registro dei verbali delle sedute, firmato dal Presidente del Comitato stesso.

Art. 19) Tutti gli incarichi conferiti dal Consiglio, nell'ambito degli Iscritti al Collegio, sono personali e gratuiti; in casi particolari il Consiglio può deliberare, su richiesta degli interessati, il rimborso spese vive incontrate nello svolgimento delle incombenze loro affidate dal Consiglio stesso.

Art. 20) Il Presidente del Collegio provvede alla stipulazione dei contratti riguardanti la pubblicazione della rivista sociale, sentito il parere del Direttore e previa approvazione da parte del Consiglio.

Il Presidente del Collegio, previa approvazione da parte del Consiglio ha la facoltà di stipulare convenzioni con terzi per conseguire una o più finalità tra quelle dello Statuto.

Art. 21) Ogni Iscritto al Collegio ha diritto a ricevere gratuitamente una copia del "bollettino", ove in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 22) Ogni Sezione Professionale ha diritto a pubblicare sul "bollettino", nei limiti dello spazio disponibile, relazioni sulle proprie attività e comunicazioni agli Iscritti, sentito il parere del Comitato di redazione.

Capo VI - BIBLIOTECA - PUBBLICAZIONI

Art. 23) Le mansioni di conservatore della Biblioteca del Collegio sono attribuite ad un Bibliotecario, nominato dal Consiglio tra i Soci, con il compito di curare la conservazione e lo sviluppo della Biblioteca, la compilazione e l'aggiornamento del catalogo e di provvedere alla temporanea cessione in prestito delle opere e delle riviste, adottando le cautele e i controlli che riterrà più idonei, con la propria responsabilità sulla corretta esecuzione delle norme che regolano l'uso della Biblioteca.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario del Consiglio stesso, stabilisce le norme che regolano l'uso della Biblioteca da parte degli Iscritti al Collegio.

Art. 25) L'acquisto di opere e l'abbonamento a periodici viene deliberato dal Consiglio su proposta del Segretario o del Bibliotecario.

Capo VII - MATERIALE TECNICO

Art. 26) Il Consiglio stabilisce le norme per l'acquisto e l'uso del materiale tecnico, norme che devono essere pubblicate sul "bollettino"